

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

## **Proposta della II Commissione permanente**

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E  
INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

*(Seduta del 5 ottobre 2023)*

Relatore di maggioranza: GIACOMO ROSSI

Relatrice di minoranza: MICAELA VITRI

-----

### **sulla proposta di legge n. 51**

a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Latini, Pasqui

*presentata in data 6 maggio 2021*

-----

VALORIZZAZIONE DELLE DE.CO. (DENOMINAZIONI COMUNALI)  
E ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI DE.CO.

-----

**Testo proposto****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione valorizza l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., quale strumento efficace per promuovere il territorio attraverso i prodotti agroalimentari e gastronomici tipici e i relativi disciplinari di produzione.

2. La Regione valorizza altresì la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e promuove, attraverso le De.Co., le specificità storico-culturali dei Comuni marchigiani.

3. Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, questa legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei Comuni marchigiani aventi prodotti e processi produttivi De.Co..

**Art.2**  
(Definizioni)

1. Ai sensi di questa legge si intende per:

- a) Denominazione Comunale: la Denominazione Comunale (De.Co.) è un riconoscimento deliberato unicamente dal Comune ed identifica il legame di un prodotto con il proprio territorio di origine. La De.Co. non è un marchio di qualità e neppure un marchio di certificazione. Le De.Co. non devono interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG e non sono compatibili con i Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

Per prodotto De.Co. si può intendere:

- 1) un prodotto dell'artigianato alimentare locale che rappresenta un valore identitario di uno specifico territorio;
- 2) un prodotto tipico, coltivato in un particolare territorio, adattatosi nel tempo e conservato come coltura dagli abitanti;
- 3) una ricetta, solitamente legata ad una tradizione;
- 4) feste, fiere e sagre legate alla storia e alla tradizione di un determinato piatto o prodotto;

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione valorizza l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., **o anche definite De. C.O. Denominazioni Comunali di origine** quale strumento efficace per promuovere il territorio attraverso i prodotti agroalimentari e gastronomici tipici e i relativi disciplinari di produzione.

2. *Identico*

3. Nel rispetto **della piena tutela prevista dalla legislazione comunitaria europea e nazionale statale** in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, questa legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale **di cui all'articolo 3**, dei Comuni marchigiani aventi prodotti e processi produttivi De.Co..

**Art.2**  
(Definizioni)

1. Ai sensi di questa legge si intende per:

- a) Denominazione Comunale: la Denominazione Comunale (De.Co.) è ~~un riconoscimento~~ **una attestazione deliberata** unicamente dal Comune ed identifica il legame di un prodotto con il proprio territorio di origine. La De.Co. non è un marchio di qualità e neppure un marchio di certificazione. Le De.Co. non devono interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG e non sono compatibili con i Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

Per prodotto De.Co. si può intendere ~~intende~~:

- 1) *identico*
- 2) *identico*
- 3) *identico*
- 4) *identico*

- 5) un sapere, riferito ad una pratica in uso in un determinato Comune, come una tecnica di pesca, di coltivazione o di allevamento;
- b) Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.: è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale individuati dai singoli Comuni delle Marche, nonché i relativi disciplinari di produzione e, se disponibili, i nominativi dei soggetti che effettuano le produzioni tradizionali;
- c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.: rappresenta un riferimento per l'iscrizione dei Comuni e delle rispettive De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto ai commi 5 e 6 dell'articolo 3.

### Art. 3

*(Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. e relativo regolamento di iscrizione)*

1. È istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. (di seguito Registro regionale De.Co.), all'interno del quale vengono iscritti i Comuni con relativi prodotti e disciplinari di produzione riconosciuti con De.Co.
2. Ferma restando la facoltà di riconoscere le De.Co. da parte delle Amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, il Registro regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica e di facile divulgazione. I prodotti e relativi disciplinari di produzione presenti in tale registro vengono identificati da apposito logo.
3. Il Registro regionale De.Co. è tenuto dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, con proprio atto provvede:
- a) ad individuare le strutture regionali interessate alla tenuta e alla gestione del Registro regionale De.Co., nonché le modalità, anche digitali, di tenuta e gestione del Registro regionale De.Co.;

5) *identico*

- b) Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.: ~~è un~~ **il documento nel quale vengono** ~~sono~~ **sono** iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale individuati dai singoli Comuni delle Marche, nonché i relativi disciplinari di produzione e, se disponibili, ~~i nominativi dei soggetti che effettuano le produzioni tradizionali~~ **i soggetti di diritto pubblico o privato, in forma individuale o collettiva, che effettuano le produzioni tradizionali;**
- c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.: rappresenta un riferimento per l'iscrizione dei Comuni e delle rispettive De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto al ~~comma ai commi 5 e 6~~ dell'articolo 3.

### Art. 3

*(Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. e relativo regolamento di iscrizione)*

1. *Identico*

2. Ferma restando la facoltà di riconoscere le De.Co. da parte delle Amministrazioni comunali ~~mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale~~, il Registro regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica e di facile divulgazione. I prodotti e relativi disciplinari di produzione presenti in tale registro vengono identificati da apposito logo.

**2 bis. Il registro ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30 del Trattato.**

3. *Soppresso*

4. La Giunta regionale, ~~entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, con proprio atto~~ provvede:

a) *identica*

- b) a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co., di aggiornamento, nonché le modalità di cancellazione dallo stesso;
- c) a definire le sezioni e le informazioni che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;
- d) a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione ed il suo ritiro;
- e) a definire tutte le modalità di diffusione del Registro regionale De.Co..

**5.** La Regione, al fine di offrire orientamenti comuni alle Amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad emanare apposito regolamento di iscrizione al suddetto Registro.

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

~~5. La Regione, al fine di offrire orientamenti comuni alle Amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad emanare apposito regolamento di iscrizione al suddetto Registro. La~~ **Giunta regionale adotta il regolamento per l'iscrizione al Registro di cui al comma 1; in particolare, il regolamento:**

- a) **definisce gli adempimenti formali che i Comuni dovranno seguire per l'iscrizione delle Denominazioni Comunali nel Registro regionale De.Co.;**
- b) **definisce i requisiti che i prodotti e i disciplinari di produzione dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.;**
- c) **propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co., fatta salva la facoltà delle singole Amministrazioni comunali di elaborarne di propri e di mantenere quelli già istituiti prima dell'emanazione di questa legge, previa comunicazione alle strutture regionali interessate;**
- d) **contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore di questa legge;**
- e) **definisce le modalità attraverso le quali due o più Comuni possono riconoscere il medesimo prodotto De.Co.;**
- f) **definisce gli ambiti di potenziale conflitto con il marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche", istituito dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari), nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;**
- g) **propone caratteri grafici, tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co. al fine di ottenere uniformità a livello regionale;**

**6.** Previa azione di armonizzazione e semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione delle De.Co., il regolamento di iscrizione al suddetto Registro:

- a) definisce gli adempimenti formali che i Comuni dovranno seguire per l'iscrizione delle Denominazioni Comunali nel Registro regionale De.Co.;
- b) definisce i requisiti che i prodotti e i disciplinari di produzione dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.;
- c) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co., fatta salva la facoltà delle singole Amministrazioni comunali di elaborarne dei propri e di mantenere quelli già istituiti prima dell'emanazione di questa legge, previa comunicazione alle strutture regionali interessate;
- d) contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore di questa legge;
- e) definisce le modalità attraverso le quali due o più Comuni possono riconoscere il medesimo prodotto De.Co.;
- f) definisce altresì gli ambiti di potenziale conflitto qualora vi siano disaccordi tra Comuni riguardo il riconoscimento del medesimo prodotto, definendo altresì le modalità di superamento degli stessi;
- g) definisce gli ambiti di potenziale conflitto con il marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche", istituito dalla legge regionale 10 dicembre 2003 n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari), nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;
- h) propone caratteri grafici, tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co. al fine di ottenere uniformità a livello regionale;
- i) propone e definisce ogni altro aspetto ritenuto opportuno.

**Art. 4**

*(Promozione delle De.Co.  
da parte della Regione Marche)*

**1.** La Regione, nel perseguire le finalità di questa legge in combinato disposto con quelle espresse al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), nonché con quelle

**h) propone e definisce ogni altro aspetto ritenuto opportuno.**

**6. Soppresso**

**Art. 4**

*(Promozione delle De.Co.  
da parte della Regione Marche)*

*Identico*

espresse al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale), considera le De.Co., iscritte nel rispettivo Registro Regionale, testimonianza del territorio marchigiano e quindi meritevoli di valorizzazione attraverso le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. La Regione si impegna a promuovere le De.Co. all'interno di manifestazioni, fiere ed esposizioni in Italia e all'estero. La Regione assicura altresì alle De.Co., visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche sulle piattaforme digitali.

3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali, la Regione promuove le opportune iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano le De.Co..

#### **Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla vigente legislazione.

#### **Art. 4 bis**

*(Disposizioni transitorie)*

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 entro centottanta giorni dalla entrata in vigore di questa legge.

#### **Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

*Identico*